Allegato B alla delibera n. 35/12/CIR

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

1. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha trasmesso all'Autorità, in data 31 marzo 2006, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2005, nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 54, 56, 57 e 59, comma, 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice).

2. In data 17 ottobre 2006 l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare l'eventuale costo netto del servizio universale per l'anno 2005. Contestualmente l'Autorità ha richiesto alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione.

3. Alla luce dell'analisi condotta sulla base delle informazioni e i dati forniti dagli operatori e della conseguente valutazione del grado di concorrenza caratterizzante il mercato delle telecomunicazioni l'Autorità ha ritenuto che, per l'anno 2005, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia, ai sensi degli art. 62 e 63 del Codice.

4. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità ha ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura del servizio universale tra gli operatori di telecomunicazioni in data 20 dicembre 2006.

5. L'Autorità ha incaricato la società Europe Economics (nel seguito anche EE), aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2005, di verificare il calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Il disallineamento temporale tra la trasmissione del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 da parte di Telecom Italia e l'inizio delle attività di verifica relative al medesimo è la conseguenza del protrarsi del procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004. Come noto infatti, detto procedimento è stato avviato il 19 ottobre 2005 e si è concluso con delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011.
   Nel seguito si riassumono le fasi del procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 che hanno comportato lo slittamento dell'inizio delle attività di verifica di quello per l'anno 2005.

7. Nel corso di questi sei anni, il procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e relative attività di verifica da parte del revisore sono stati sospesi fino al completamento delle attività istruttorie concernenti la modifica della delibera n. 1/08/CIR per poter risolvere alcune problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione della delibera n. 1/08/CIR.

8. Il procedimento istruttorio è stato poi riavviato a seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR recante "*Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale"*" e sono, pertanto, state riavviate le attività di verifica condotte dalla società EE relative al calcolo del costo netto del servizio universale dell'operatore Telecom Italia per l'anno 2004.

9. Inoltre, nell'attesa delle proposte metodologiche per la quantificazione dei vantaggi di mercato formulate dagli operatori, ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (cfr punti 48-50 delle premesse) ed oggetto di valutazione da parte della società EE nell'ambito del procedimento in questione, le attività di verifica del revisore sono state sospese. Le relative attività di verifica sono state riavviate in data 20 gennaio 2010 ed in data 10 marzo 2010 la società EE ha trasmesso all'Autorità le relazioni finali concernenti la verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e la quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia.

10. I termini di conclusione del procedimento relativo al costo netto del servizio universale per l'anno 2004 sono stati prorogati nuovamente in ragione della necessità di proseguire l'analisi dei dati sottostanti l'applicabilità del meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale.

11. In data 21 settembre 2011 è stata indetta con delibera n. 112/11/CIR la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004" ed il procedimento, come riportato sopra, si è concluso con delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011.

12. In data 25 gennaio 2012 Telecom Italia ha ripresentato all'Autorità il calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 quantificato adottando i nuovi criteri introdotti dalla delibera n. 153/11/CONS.

13. In data 8 febbraio 2012 la società Europe Economics ha avviato l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

14. In data 22 febbraio 2012, l'Autorità ha disposto il riavvio del procedimento con comunicato recante "*Servizio universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2005*" finalizzato all'analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale ed alla valutazione del costo netto per l'esercizio contabile 2005.

15. In data 19 marzo 2012 è stata acquisita la relazione finale della società Europe Economics concernente la verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.

16. L'Autorità, alla luce delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 al Codice, intende formulare di seguito il proprio orientamento in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.

17. Inoltre, in data 16 marzo 2012 è stata richiesta agli operatori un'integrazione dei dati trasmessi nel 2006 ai fini dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 7 della delibera n. 1/08/CIR e dei chiarimenti interpretativi forniti nella delibera n. 153/11/CIR.

2. La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione

18. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del Codice e dall'art. 3 dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità a seguito della ricezione della valutazione dell'onere relativo alla fornitura del servizio universale svolge un'analisi finalizzata a valutarne l'iniquità e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione di tale costo netto tra tutti gli operatori di mercato.

19. Il meccanismo di ripartizione del costo netto è, infatti, previsto soltanto nei casi in cui:
    i. la fornitura degli obblighi di servizio universale determini l'insorgere di un costo netto;
    ii. il costo netto delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi di servizio universale costituisca un onere iniquo in capo agli operatori incaricati della fornitura;
    iii. il costo netto ammesso alla ripartizione a seguito delle attività di revisione giustifichi il sostenimento del costo di gestione del meccanismo contribuzione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

20. Per determinare l'iniquità dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione occorre, dunque, valutare il livello di concorrenzialità del mercato, determinare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale nonché analizzare il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile, al fine di confermare la partecipazione degli operatori mobili. Si rileva che detta interdipendenza genera benefici sia per i consumatori sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.

21. Riscontrata l'iniquità degli oneri di servizio universale per l'operatore incaricato della fornitura, l'Autorità ripartisce il costo netto tra tutte le "*imprese che*

gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, conformandosi a criteri di *"non discriminazione, trasparenza e proporzionalità"*.

22. Ne risulta, pertanto, che la ripartizione del costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica è prevista tra tutti gli operatori (fissi e mobili), senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione.

23. Tale conclusione è, peraltro, supportata dall'esito dell'analisi del grado di sostituibilità – di seguito riportata - svolta in linea con le decisioni del Consiglio di Stato, che hanno portato all'adozione delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR conclusive della rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.

24. Si evidenzia che le modalità tecniche con cui è stata svolta l'analisi del grado di sostituibilità fisso-mobile è stata pienamente condivisa anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito"AGCM") che nel suo parere del 1 agosto 2011 non solo conferma l'interpretazione dell'Autorità secondo la quale l'analisi non va effettuata nell'ottica della definizione di un mercato rilevante secondo i principi *antitrust*, bensì in quella di valutare le condizioni del mercato al fine di valutare l'esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale, ma ne condivide anche le valutazioni tecnico-economiche.

25. In particolare, l'AGCM ritiene che l'Autorità abbia correttamente dedotto l'esistenza di un sufficiente grado di sostituibilità tra i due servizi in esame sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, assumendo un rilievo decisivo le valutazioni svolte circa i *trend* del traffico su rete fissa (ed in particolare del traffico fisso - mobile), ed il tasso di ripartizione della spesa degli utenti tra servizi di telefonia fissa e mobile.

26. Successivamente, ed ancora a conferma della correttezza metodologica dell'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile svolta dall'Autorità, il Consiglio di Stato, con le sentenze 1569/12[1], 1571/12[2], 1572/12 [3] e 1573/12[4] ha rigettato i ricorsi di VO nei quali l'operatore mobile lamentava

[1] Sentenza n. **/2012**del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza
[2] Sentenza n. **/2012**del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza
[3] Sentenza n. **/2012**del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza
[4] Sentenza n. **/2012**del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza

la invalidità, per violazione del giudicato, delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR con le quali l'Autorità avrebbe omesso di «*rifare l'intero iter procedimentale*», compresa la fase relativa ai criteri di ripartizione dell'onere.

2.1 Richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato del 2010 e del 2012

27. Con le sentenze n. 535/2010[5], n. 281/2010[6], n. 644/2010[7] e n. 243/2010[8], si è espresso nei confronti delle l'istruttorie condotte dall'Autorità al fine di valutare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto, per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.

28. In particolare, il Consiglio di Stato, nelle quattro sentenze del 2010, ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante ed all'analisi di sostituibilità tra servizio fisso e mobile, finalizzate a confermare la partecipazione al fondo degli operatori mobili, sostenendo quanto segue:

    i. l'area di mercato rilevante non può essere identificata nel solo contesto "merceologico/geografico" costituito dalle aree marginali del Paese, situate prevalentemente in montagna, con bassa densità di popolazione, limitato reddito medio procapite e scarso numero di clienti affari, poiché l'offerta in concorrenza di telefonia fissa e mobile avviene in ogni luogo del Paese, e non è condizionata dalla configurazione geografica e dalla qualità dei consumatori;
    ii. la nozione di sostituibilità tra servizio fisso e mobile non può essere dimostrata da un'ipotetica disattivazione nelle aree marginali del Paese della rete di telefonia fissa e dal ricorso degli utenti ivi residenti, in via sostitutiva, allo strumento della telefonia mobile. La nozione di sostituibilità cui si perviene in tale contesto non si collega ad una libera scelta selettiva dell'utente ma configura un comportamento di un consumatore necessitato. Il giudizio sotteso alle dimostrazioni in questione deve fondarsi su dati collegati all'anno di riferimento, in quanto a rilevare è la situazione esistente nel periodo in cui si impone l'obbligo di contribuzione.

29. In sintesi, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il mercato rilevante da considerare è quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e

[5] Sentenza n. **535/2010** del 5 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante "*Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999*".
[6] Sentenza n. **281/2010** del 26 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000*".
[7] Sentenza n. **644/2010** del 9 febbraio 2010, con la quale il Consiglio Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002*"
[8] Sentenza n. **243/2010** del 25 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003*".

mobile deve essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.

30. In esecuzione di queste pronunce del Consiglio di Stato e sulla base delle indicazioni in esse contenute, l'Autorità ha disposto la rinnovazione del procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, in esito alla quale sono state adottate le delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, sopra richiamate.

31. L'analisi di sostituibilità contenuta nelle succitate delibere, che ha verificato l'esistenza di un adeguato grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile negli anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2002 e 2003, è stata condotta prendendo a riferimento come mercato rilevante l'intero territorio nazionale e valutando il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile.

32. Le citate delibere, sulla base di questa premessa, hanno confermato che anche gli operatori mobili sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003 nella misura indicata in dette delibere.

33. Successivamente, nei ricorsi per l'esecuzione e l'ottemperanza delle quattro sentenze del Consiglio di Stato del 2010 sopra citate, Vodafone Omnitel lamentava l'invalidità, per violazione del giudicato, delle suindicate delibere di rinnovazione nella misura in cui l'Autorità avrebbe omesso di «rifare l'intero iter procedimentale», compresa la fase relativa ai criteri di ripartizione dell'onere.

34. Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1569/12, 1571/12, 1572/12 e 1573/12 hanno chiarito che il vincolo conformativo di cui alle sentenze nn. 535/2010, 281/2010, 644/2010 e 243/2010 riguardava esclusivamente la fase relativa all'accertamento della sussistenza di un obbligo di contribuzione e non anche la successiva fase di determinazione concreta del *quantum*.

35. In sintesi, il Consiglio di Stato ha confermato che una volta conclusa positivamente la fase relativa all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di contribuzione da parte dell'Autorità, senza incorrere nei vizi riscontrati dalla sentenza di cognizione relativi alle modalità istruttorie di verifica della esistenza di un rapporto di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile, non erano stati posti vincoli alla stessa in merito alla quantificazione del contributo da corrispondere.

36. Pertanto, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di Vodafone Omnitel ritenendolo infondato, e ha sottolineato che non v'è alcuna contraddizione tra quanto richiesto dal medesimo nelle sentenze del 2010, e le delibere di rinnovazione nn. 106, 107, 108 e 109 del 2011 poiché le sentenze chiedevano la riforma di un singolo aspetto del procedimento cui l'Autorità ha dato esecuzione.

2.2 L'iniquità dell'onere e l'applicabilità del meccanismo di contribuzione: il livello di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra operatori, il grado di sostituibilità

37. Con riferimento all'anno 2005, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto innanzitutto all'aggregazione delle direttrici di traffico e dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, dalla quale è emerso che, nel corso del 2005, la quota di mercato di Telecom Italia, per i servizi di interconnessione si è attestata mediamente intorno al 65%[9]. Per i servizi al dettaglio di telefonia vocale, invece, la quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi da servizi fonia è circa pari al 67,4%, in lieve diminuzione rispetto al 2004[10]. Si rileva, quindi, che la quota di mercato conseguita nel complesso dagli operatori alternativi risulta, anche nel 2005, significativa e tale da garantire dinamiche competitive sul mercato esaminato.

38. Dall'altro lato, le risultanze dell'analisi concorrenziale e di interdipendenza tra il fornitore del servizio universale e gli operatori soggetti agli obblighi di contribuzione al fondo − ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice – svolta ai fini della definizione dell'iniquità dell'onere del costo netto e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione, dimostrano che diversi operatori di rete fissa, in concorrenza con Telecom Italia, sono stati in grado di conseguire nell'anno 2005 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.

39. Per quanto concerne i servizi di interconnessione e di telefonia offerti su rete mobile, si è rilevato che le quote di mercato delle quattro imprese che prestano servizi di comunicazione mobili denotano un adeguato livello di concorrenza. In particolare il principale operatore di rete mobile, Telecom Italia Mobile, detiene una quota di mercato al dettaglio del 43,6% sul totale dei ricavi[11]. Inoltre, riguardo ai servizi all'ingrosso (servizi di interconnessione e di *roaming* nazionale), le quote di mercato di codesto operatore non superano il 45%[12], né in termini di ricavi e né in termini di costi. Nel 2005 assumono, inoltre, rilevanza le quote di mercato del terzo e del quarto operatore entrati sul mercato, Wind e H3G, che sono divenute rispettivamente pari al 15,2% e al 6,7% del totale dei ricavi.

40. Si è proceduto infine a valutare la distribuzione delle quote di ricavi per i servizi al dettaglio e per i servizi di interconnessione a prescindere dalla classificazione degli operatori in rete fissa e rete mobile. Anche in questo caso, il livello di concorrenza e interdipendenza nell'offerta di tali servizi risulta essere particolarmente significativo.

41. A supporto dell'analisi concorrenziale, l'iniquità dell'onere è stata valutata anche stimando i vantaggi che derivano agli operatori di telecomunicazioni

[9] Fonte: Elaborazione Autorità su dati forniti dagli operatori
[10] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[11] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2007.
[12] Fonte: elaborazione AGCOM su dati aziendali.

dall'esistenza degli obblighi di servizio universale, in capo a Telecom Italia, e analizzando altresì, alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato, la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti tramite rete fissa e rete mobile.

42. In merito alla valutazione dei vantaggi di mercato, derivanti a operatori terzi dall'esistenza di obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia, sono stati analizzati i flussi di traffico tra reti fisse di operatori terzi e reti mobili con la rete fissa di Telecom Italia, concernenti i servizi inclusi negli obblighi di servizio universale.

43. Le risultanze di tale analisi mostrano che gli operatori alternativi conseguono vantaggi significativi dall'esistenza degli obblighi di servizio universale. In particolare, gli operatori alternativi conseguono vantaggi in termini di ricavi all'ingrosso e al dettaglio derivanti dai flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti finali e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative).

44. L'Autorità ha quindi condotto un'approfondita analisi specificatamente finalizzata a valutare le condizioni di concorrenzialità vigenti tra i servizi di telefonia fissa e mobile e di appurare se, nel periodo considerato, si è verificato un generale e diffuso ricorso al sistema di telefonia mobile in sostituzione e a detrimento dell'utilizzo del servizio di telefonia fissa, tale da riconoscere un fenomeno di effettiva sostituzione tra i due servizi di telefonia. In particolare, nell'ambito dell'analisi, è stato valutato il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile, nel contesto di riferimento identificato nell'intero territorio nazionale, in ottemperanza all'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato ed in continuità con la metodologia di analisi utilizzata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR.

45. Come già richiamato in precedenza, si evidenzia che nel corso dell'analisi svolta, corrispondentemente alle analisi di sostituibilità già effettuate in relazione all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale per gli anni precedenti (1999-2004, cfr. delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR), non avendo come obiettivo la delimitazione del mercato rilevante bensì l'analisi delle condizioni di mercato - osservando tra l'altro il grado di sostituibilità tra i due servizi onde valutare la partecipazione al fondo da parte degli operatori mobili nel 2005 - non è stato utilizzato lo strumento dello SSNIP test - *Small but Significant Non transitory Increase in Price*- impiegato nel diritto *antitrust* per individuare l'ambito oggettivo e soggettivo del mercato rilevante ai fini della verifica di abusi di posizione dominante o accordi collusivi. In particolare, nell'applicazione della normativa *antitrust* al fine di individuare i mercati rilevanti si fa ricorso al test del monopolista ipotetico, (ossia lo SSNIP test) in ragione del fatto che, nell'attività di tutela della concorrenza, uno dei principali problemi dell'analisi degli atti e dei comportamenti delle imprese consiste nell'individuazione di imprese in grado di condizionare i prezzi del mercato rilevante in violazione dei

principi di libera concorrenza. Ne risulta, pertanto, come la definizione del mercato rilevante sia strumentale all'analisi del potere di mercato. Dal punto di vista giuridico, la posizione dominante rappresenta, difatti, il presupposto per qualificare come illeciti e/o vietare alcuni comportamenti.

46. Nel caso di specie, invece, come già rappresentato, l'obiettivo dell'analisi non è l'individuazione del mercato rilevante, bensì l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale. Tale analisi, difatti, deve basarsi su sul livello effettivo di penetrazione della concorrenza nel mercato nell'anno di riferimento, che non può essere effettuato in chiave prospettica ma deve essere valutato necessariamente a posteriori, al fine di verificarne l'impatto in termini competitivi ed economici sull'operatore incaricato del servizio universale. Tale valutazione è stata condivisa anche dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato in sede di parere sulle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.

47. Nel verificare l'eventuale presenza di un certo grado di sostituibilità tra i due servizi l'Autorità ha, dunque, osservato, congiuntamente, l'andamento di alcune delle variabili considerate più rappresentative della domanda e dell'offerta di servizi di telefonia fissa e mobile (quali, tra le altre, i volumi di traffico ed il livello di penetrazione raggiunto dai due servizi, la consistenza delle linee fisse e mobili attive, la spesa complessiva per entrambi i servizi di telecomunicazione) e la dinamica delle rispettive tariffe vigenti sul mercato.

48. In primo luogo, l'Autorità ha analizzato il comportamento degli utenti e valutato le possibilità concrete di sostituzione da parte degli acquirenti dei servizi di telefonia fissa e mobile a seguito di variazioni dei prezzi dei rispettivi servizi.

49. Dall'analisi dei dati risulta che, nell'anno 2005, il ricavo medio per minuto di chiamata voce conseguito dagli operatori di telefonia mobile è pari a 0,17 euro/min., in lieve diminuzione rispetto al valore del 2004 che era pari a 0,18 euro/min[13]. Ciò denota una live diminuzione delle tariffe che gli operatori di telefonia mobile hanno applicato alle proprie offerte per il servizio vocale nell'anno 2005, rispetto all'anno precedente. La competizione sui prezzi ha portato ad una crescita consistente della domanda di servizi di comunicazione su rete mobile come si evince, tra l'altro, osservando l'aumento del traffico su rete mobile che, infatti, è complessivamente cresciuto del 14,9%[14], tra il 2004 ed il 2005, superando i 70 miliardi di minuti di traffico in uscita, verso terminazioni di rete fissa e mobile.
    La dinamica del traffico originato da rete mobile nel periodo 2000-2005 è riportata nel grafico seguente, dal quale si desume una crescita continua, senza interruzioni:

[13] Fonte: dati Merill Lynch, European Wireless Matrix Q2 2008.
[14] Fonte: OECD Communications Outlook 2009.

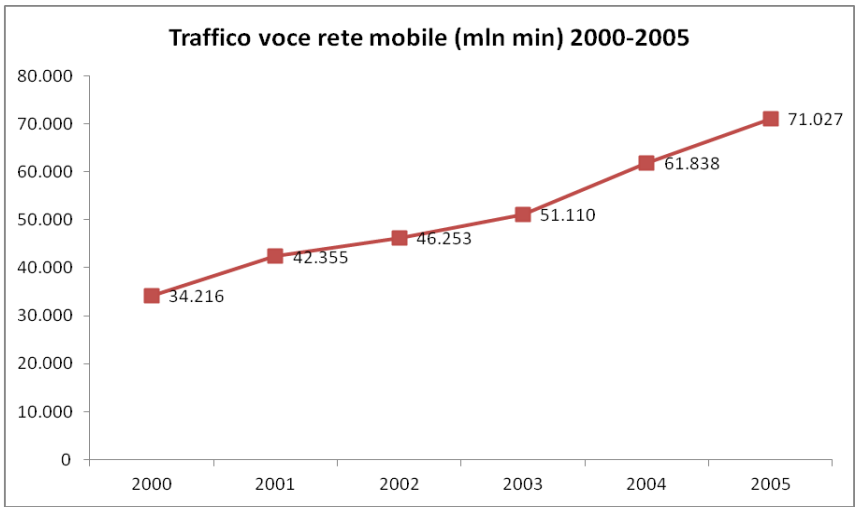

50. L'andamento complessivamente favorevole dei prezzi del servizio vocale di telefonia mobile, unitamente ad una serie di altri fattori non esclusivamente economici che inevitabilmente hanno sostenuto il processo di sostituzione dell'apparecchio cellulare al telefono fisso, ha, da un lato, contribuito in maniera sensibile all'incremento della domanda e, dall'altro, prodotto effetti depressivi sulle variabili che approssimano la domanda di telefonia fissa.

51. In particolare, durante l'anno 2005, si registra una riduzione della domanda di comunicazioni vocali fisse, rappresentata, tra l'altro, dal calo delle linee fisse attive di circa l'1,8%[15]. La riduzione delle linee telefoniche fisse colpisce sia il segmento PSTN (-0,5%) sia il segmento ISDN (-6%, pari a circa 400.000 linee). Le linee ISDN calano in quanto prevalentemente sostituite da accessi a larga banda, specialmente con tecnologia ADSL, mentre il decremento delle linee PSTN si deve soprattutto al fenomeno della sostituzione fisso-mobile.

52. Nell'anno 2005 è continuato il *trend* al ribasso delle tariffe in vigore. Nella fattispecie, si è assistito ad una diminuzione, in media, dei prezzi della telefonia di circa lo 0,6%[16]. Tuttavia, la domanda per i servizi di telefonia fissa, seppure supportata da una dinamica ancora favorevole delle tariffe, è stata caratterizzata da volumi di traffico di livello decrescente, complessivamente del 2,7%[17]. Inoltre, si fa osservare che la domanda di servizi su rete fissa avrebbe mostrato un segno negativo ancor più consistente se non si fosse verificato un incremento del traffico sulla direttrice fisso-mobile, pari a circa lo 0,5%[18] rispetto al 2004[19], dovuto indubbiamente all'accresciuta diffusione dell'utilizzo del cellulare quale mezzo di comunicazione vocale. Tale incremento di traffico su questa direttrice è accompagnato da una significativa riduzione dei prezzi unitari[20] derivante dalla riduzione delle tariffe massime di terminazione delle chiamate vocali sulle reti

[15] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[16] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[17] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[18] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[19] Il traffico transitato lungo la direttrice fisso-mobile, nell'anno di riferimento, ammonta a circa il 17% del totale del traffico telefonico originato da rete fissa.
[20] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006

dei gestori mobili praticate a seguito degli interventi regolamentari effettuati da questa Autorità nel corso dell'anno 2005. Contestualmente si è registrato un calo del 3,5%[21] circa del traffico originato e terminato su rete fissa, sceso sotto la soglia dei 100 miliardi di minuti.

53. La tendenza alla progressiva e graduale sostituzione del cellulare al telefono fisso, nelle comunicazioni vocali, può essere dimostrata, altresì, dalla tabella seguente, dove si osserva il *trend* pluriennale in crescita della penetrazione del cellulare tra la popolazione, che nell'anno 2005, ha raggiunto il 122%[22], uno tra i livelli più elevati in Europa (da attribuire, tra l'altro, anche al fenomeno delle doppie e triple SIM in possesso di uno stesso utente). In particolare, nel 2005, le linee mobili attive hanno raggiunto la cifra di 71,5[23] milioni, facendo registrare un incremento pari quasi al 14%[24] rispetto al 2004. Contestualmente, è continuata la contrazione della diffusione di linee fisse che, nel 2005, presentano una penetrazione inferiore al 47%[25]. Nell'anno 2005, infatti, le linee telefoniche fisse attive, PSTN e ISDN risultano essere pari a circa 27,4 milioni[26]. In conseguenza delle variazioni delle consistenze delle linee fisse e mobili, lo scarto di queste ultime nei confronti delle prime si è ulteriormente ampliato.

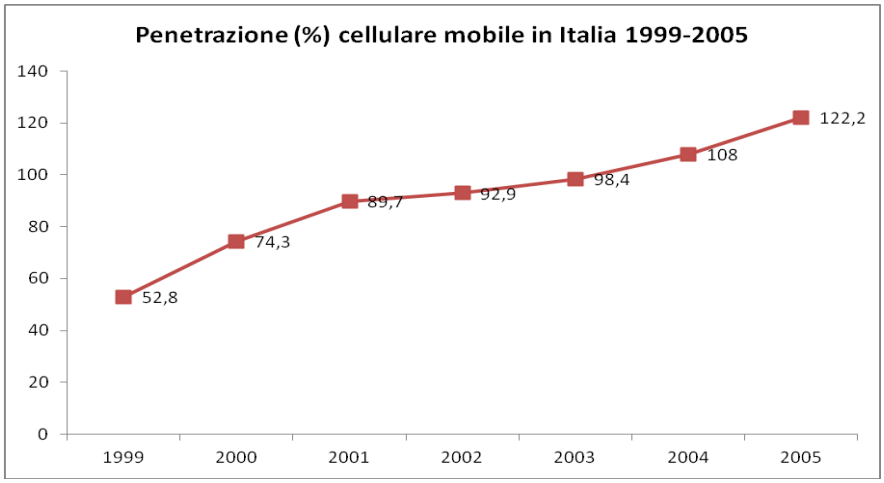

54. Nel 2005 la spesa complessiva per servizi di comunicazione elettronica, su rete fissa e mobile, ha registrato una crescita rilevante rispetto all'anno 2004, pari al 4,3%[27], nonostante la congiuntura complessiva dell'economia italiana sia stata, in tale anno, piuttosto modesta. In particolare, si registra, da un lato, una sostanziale stabilità della spesa per servizi su rete fissa (+0,4%[28]) rispetto

[21] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[22] Fonte: OECD Communications Outlook 2007.
[23] Fonte: Dati OECD Communications Outlook 2007.
[24] Fonte: Elaborazioni Autorità su dati OEC Communications Outlook 2007.
[25] Fonte: Elaborazione Autorità su dati estratti dalla Relazione annuale Autorità anno 2006 e da OECD Communications Outlook 2007.
[26] Fonte: Dati Relazione annuale, anno 2006.
[27] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.
[28] Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.

all'anno 2004, e un aumento del 7,8%[29],dall'altro lato, della spesa per i servizi su rete mobile. Al netto della componente dati, la spesa per servizi di telefonia vocale manifesta, quindi, una tendenza ad indirizzarsi in maniera crescente verso la rete mobile. Nel dettaglio, circa il 57,7%[30] della spesa totale per servizi di comunicazione vocale è dovuta a traffico originato da rete mobile. Lo spostamento di quote crescenti della spesa complessiva per servizi di telecomunicazione verso i servizi su rete mobile è, altresì, rilevabile dalle tabelle seguenti.

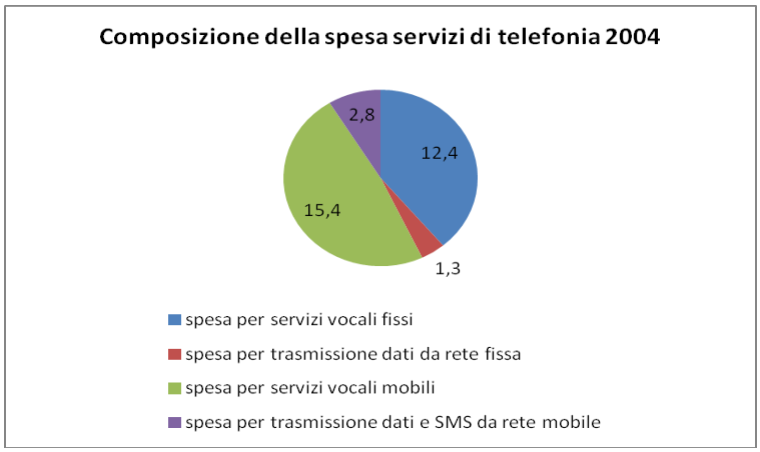

Dati in miliardi di euro.

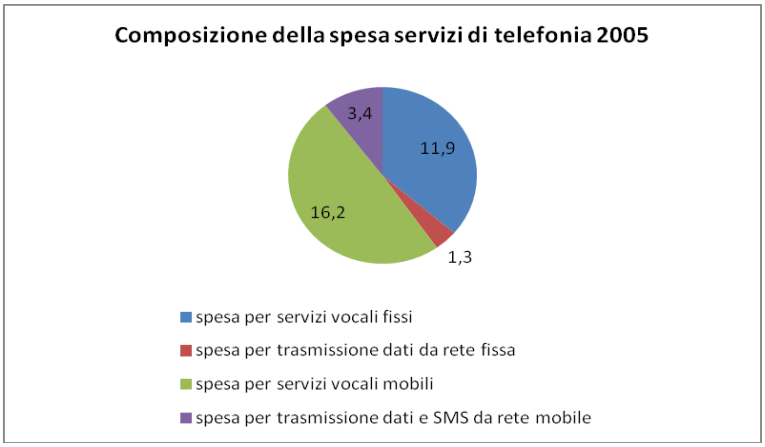

Dati in miliardi di euro.

55. Nonostante, come riportato ai punti precedenti, la dinamica dei prezzi sia stata relativamente più favorevole per i servizi di telefonia fissa, i consumatori hanno mostrato di reagire in modo alquanto differente. In particolare, i ricavi per servizi su rete fissa, esclusi i servizi *Internet*, ammontano, per l'anno 2005, a 13,2 miliardi di euro, in calo di circa il 3,6%[31] rispetto all'anno 2004, allo stesso tempo, invece, i ricavi per servizi su rete mobile sono stati pari a 19,6 miliardi,

[29] Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.
[30] Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.
[31] Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.

in crescita quindi di circa 1,4 miliardi di euro[32], rispetto al 2004. Dal grafico seguente si osserva la divergenza, sempre più ampia, tra l'andamento dei ricavi per servizi di telefonia mobile e fissa.

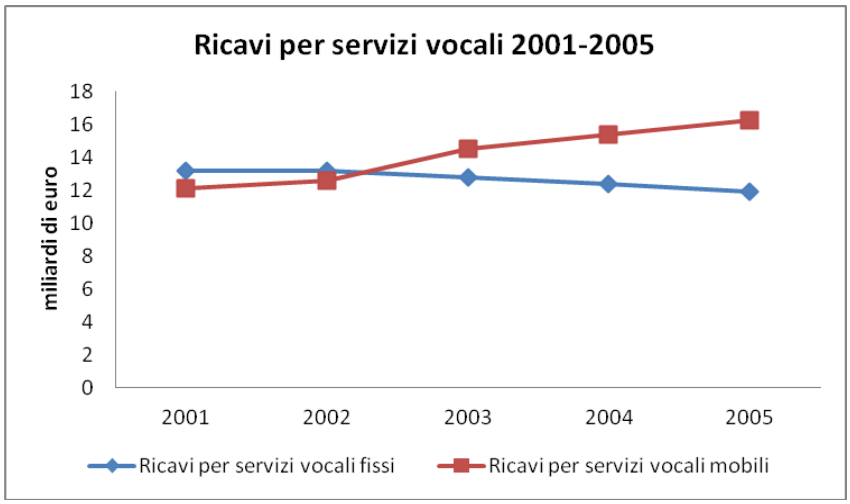

Dati in miliardi di euro.

56. Alla luce dell'analisi effettuata dall'Autorità, ed esposta nei punti precedenti, si rileva, pertanto, la presenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di mercato rilevante identificato, dal punto di vista del criterio geografico, con l'intero territorio nazionale, in linea con l'indirizzo segnato dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate. La diffusione massiccia delle tecnologie di comunicazione mobile rende riscontrabile la possibilità potenziale della sostituibilità tra i due servizi oggetto della presente analisi; dai dati riportati si desume che una parte importante del processo di sostituzione mobile-fisso si sia già realizzata nel corso dell'anno oggetto di analisi.

57. Come si evince dai dati suesposti, la sostituibilità tra i due servizi in esame è provata, tra l'altro, dalle reazioni sensibilmente differenti dei consumatori in seguito alle variazioni registrate dalle tariffe vigenti sul mercato. La forte accelerazione di cui ha beneficiato il processo di penetrazione delle tecnologie di comunicazione mobile, nell'anno 2005, ha indotto gli operatori di rete fissa ad apportare dei tagli ulteriori, rispetto a quelli praticati negli anni precedenti, ai prezzi fissati. Tuttavia, tale condotta si è rivelata soltanto un tentativo degli operatori di minimizzare la perdita di clientela che sceglie i servizi su rete fissa, considerato che, come risulta dall'analisi di cui sopra, il calo delle tariffe non ha comunque generato un incremento della quantità domandata del servizio di telefonia fissa, essendosi piuttosto verificata una riduzione del traffico originato da rete fissa. Dal lato dei servizi offerti su rete mobile, invece, la tendenza al ribasso delle tariffe rispetto agli anni precedenti ha condotto ad una crescita della domanda di servizi vocali su rete mobile.

[32] Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

58. La tendenza crescente a preferire il telefono cellulare in luogo del telefono fisso deriva da una propensione generalizzata a modificare le proprie abitudini circa l'utilizzo dei dispositivi per effettuare comunicazioni vocali. Si osserva, pertanto, un effettivo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile non circoscritta, esclusivamente, agli aspetti di tipo economico.

59. Anche sul piano tecnico i due servizi appaiono sostituibili. Dal punto di vista dell'utente, infatti, si tratta, sia per la rete fissa sia per quella mobile, di utilizzare il medesimo servizio di telefonia vocale, erogato in maniera equivalente mediante l'utilizzo di due tecnologie differenti. La rete fissa e mobile sono direttamente interconnesse e, pertanto, i due servizi di telefonia risultano pienamente interoperabili, consentendo di effettuare chiamate vocali originate da rete fissa e terminate su rete mobile e viceversa. L'interoperabilità genera un effetto "esternalità di rete", che ha fortemente aiutato i servizi mobili nella loro prima fase di sviluppo.

60. Di conseguenza, in virtù dell'analisi sopra riportata, il grado di concorrenzialità esistente, nell'anno 2005, tra il servizio di telefonia fissa e mobile giustifica la partecipazione al fondo anche degli operatori di rete mobile. In linea con le indicazioni europee, tale partecipazione si configura, inoltre, come non discriminatoria in quanto i soggetti chiamati a contribuire sono operatori finanziariamente solidi, anche in ragione dei proventi ottenuti dall'interoperabilità dei sistemi, come ad esempio il traffico fisso-mobile.

61. L'Autorità, alla luce delle su richiamate disposizioni del Codice ed in esito ai risultati dell'analisi condotta, riconosce l'iniquità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale e ritiene applicabile per l'anno 2005, il meccanismo di ripartizione del costo netto, prevedendola partecipazione al fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice, "*delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, […], o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale*".

62. L'Autorità ritiene, dunque, pienamente giustificato ammettere alla partecipazione al fondo anche gli "*organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali* non solo in virtù di una mera applicazione della regolamentazione vigente – cfr. art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 al Codice stesso - ma anche in esito all'analisi condotta in merito alla sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

A. Quesiti relativi alla sezione (2)

A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2005 alla luce del grado di concorrenza sussistente?

A.2 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2005, ivi inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile riscontrato nel mercato?

3. L'esenzione della contribuzione al fondo

63. Il meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale garantisce il rispetto dei principio di non discriminazione e minima distorsione del mercato. Ciò è assicurato mediante l'imposizione dell'obbligo di contribuzione in capo alla più ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, prevedendo, allo stesso tempo, che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.

64. Nel corso dell'attività di revisione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale l'Autorità ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni fossero presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre più consolidata, il meccanismo di ripartizione con soglia di esenzione fissata all'1% dei ricavi netti tendeva ad escluderli dalla contribuzione alla copertura degli oneri di fornitura del servizio universale.

65. Ciò constatato, l'Autorità ha ritenuto, quindi, a partire dall'anno 2004, di abbassare il valore soglia della quota di mercato che consente l'esonero dalla partecipazione al fondo del servizio universale ad una misura pari allo 0,5% dei ricavi netti degli operatori (cfr. art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR), adeguando, al contempo, alle predette disposizioni la formula utilizzata per il calcolo del ricavo netto.

4. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

66. Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità la "Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2005" nella quale richiede il finanziamento del costo netto sostenuto per la fornitura dei singoli servizi non remunerativi soggetti agli obblighi di servizio universale. In particolare, ai sensi della normativa vigente, il costo netto di cui l'operatore richiede il finanziamento riguarda la fornitura del servizio di telefonia vocale, della telefonia pubblica e dei servizi alle categorie agevolate.

67. Come già richiamato, a seguito dell'approvazione della delibera n. 1/08/CIR, recante "*Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e*

finanziamento del servizio universale", Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto per l'anno 2005. Ciò al fine di recepire quanto disposto dal provvedimento in merito all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative ossia quelle aree che, sulla base di un'analisi *ex ante*, Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

68. La società EE, in qualità di aggiudicataria dell'appalto di cui alla delibera n. 691/07/CONS, è stata incaricata di effettuare la revisione del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Gli esiti della revisione sono riportati nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento, con l'inclusione della valutazione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti.

4.1 L'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR)

69. A partire dall'esercizio 2004, la delibera n. 1/08/CIR detta i criteri per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR), ossia quelle aree Stadio di Linea (SL) e/o aree armadio che Telecom Italia, sulla base di un'analisi *ex ante*, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

70. Per l'anno 2005 Telecom Italia ha pertanto utilizzato il medesimo bacino individuato per il calcolo del costo netto 2004, corrispondente alle 650 aree SL che soddisfano i criteri tecnici e socio-economici di cui alla delibera n. 1/08/CIR, come modificata dalla delibera n. 65/09/CIR.

71. Poiché i dati da utilizzare per la determinazione del bacino di APNR per l'anno 2005 coincidono con quelli relativi al 2004, EE ha verificato, con esito positivo, che il bacino per il calcolo del 2005 sia rimasto immutato rispetto a quello utilizzato, *post* verifica di EE, per il calcolo del 2004.

5. Il costo netto della telefonia vocale

5.1 La proposta di Telecom Italia

72. Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto della fornitura del servizio di fonia vocale ad utenti finali, in aree potenzialmente non remunerative, pari a 33,5 milioni di euro, ammontare quantificato al lordo dei benefici indiretti derivanti all'operatore in quanto fornitore del servizio universale.

73. Telecom Italia ha utilizzato il programma di calcolo elettronico *SusyXP* per pervenire alla stima del costo netto dei servizi di fonia vocale e di telefonia pubblica, mentre per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate si è servita del modello *Excel*.

74. La descrizione puntuale delle singole voci di costo e di ricavo sottostanti la fornitura del servizio di telefonia vocale, in aree potenzialmente non remunerative, è riportata nella relazione finale di EE.

5.2 La verifica di EE

75. L'analisi delle tecniche di calcolo per il servizio di telefonia vocale ha rivelato un buon livello di dettaglio e accuratezza delle voci di costo e ricavo del modello di Telecom Italia, anche perché i dati relativi alle consistenze di rete, ai costi operativi e ai ricavi mancati sono disponibili in modo puntuale area per area e ciò consente di procedere nella verifica senza dovere svolgere analisi di tipo strutturale basate su medie nazionali.

76. I cambiamenti apportati dal Revisore alle procedure di calcolo e ai dati di *input* nell'ambito della verifica condotta per l'esercizio 2002, 2003 e 2004[33], con rilevante impatto sul calcolo del costo netto, sono state recepite dalle delibere dell'Autorità e, di conseguenza, anche da Telecom Italia, che ad esse ha fatto riferimento per calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, ad eccezione dei costi della gestione commerciale.

77. EE ha riscontrato che i suddetti cambiamenti sono stati mantenuti anche per il 2005, con esclusione dei costi della gestione commerciale e pertanto ha provveduto a modificare questo *input*. Invece Susy2005 (il software di Telecom preposto al calcolo del costo netto del servizio universale*)* non ha recepito i cambiamenti apportati per il 2004 a causa del disallineamento temporale tra revisione 2004 e preparazione Susy2005, e quindi si è reso necessario reintegrarli nel sistema.

78. Nello specifico**,** è stato riconosciuto necessario modificare, insieme ai costi della gestione commerciale, gli altri dati di *input* di seguito elencati
    i. *input* per il calcolo della quota parte dei ricavi relativi alla terminazione su altre reti, i ricavi da traffico entrante e i ricavi da interconnessione;
    ii. allocazione costi MOS all'interno dei costi di manodopera del raccordo abbonato e sella rete di distribuzione;
    iii. calcolo RGC degli immobili;
    iv. costo evitabile della gestione commerciale per utente, posto uguale al valore, post revisione, del 2004.

79. La modifica ai dati di *input* apportata da EE ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 1,4 milioni di euro.

80. Il Revisore ha, infine, escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti finalizzato a prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente. Tale modifica ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia.

[33] Per il dettaglio sulle modifiche alle procedure di calcolo e ai dati di input apportate rispettivamente negli esercizi 2002, 2003 e 2004 recepiti dall'Autorità con le delibere n.16/04/CIR, per l'anno 2002, n. 28/07/CIR, per l'anno 2003, n. 153/11/CIR per il 2004, si rinvia alle rispettive relazioni di verifica di Europe Economics.

81. La stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di fonia vocale, risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005, è pari a 32,134 milioni di euro.

6. Il costo netto della telefonia pubblica

6.1 La proposta di Telecom Italia

82. La stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica è pari a 14,7 milioni di euro.

83. Il costo netto calcolato da Telecom Italia con riferimento alla telefonia pubblica si riferisce, esclusivamente, alle postazioni in perdita appartenenti al "Parco Impianti USO" ed ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di aree potenzialmente non remunerative della fonia vocale.

84. L'analisi del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della telefonia pubblica è riportata nella relazione finale di EE.

6.2 La verifica di EE

85. EE ritiene, nel complesso, adeguato l'approccio seguito da Telecom Italia per l'individuazione dell'insieme delle postazioni di telefonia pubblica ai fini della quantificazione del costo netto, avendo, peraltro, verificato che i cambiamenti suggeriti da EE durante gli esercizi di verifica 2002, 2003 e 2004 sono stati concretamente applicati anche nel 2005, salvo alcune eccezioni.

86. Nello specifico, con riferimento al Parco Impianti USO, nel corso della verifica effettuata da EE, è stata rilevato che alcune postazioni di telefonia pubblica presentano un totale annuo scatti limitato (inferiore a 12) e pertanto per queste postazioni EE non ritiene sia giustificato includere i relativi costi ai fini del calcolo del costo netto.

87. Telecom Italia ha fatto presente che la rilevazione di dati da traffico limitati è da ricondursi a lavori in corso che comportano la rimozione dell'apparecchio telefonico, alla vandalizzazione o al furto dell'apparecchio e a guasti prolungati.

88. In ragione del fatto che, in queste circostanze, la postazione telefonica non è fruibile dagli utenti, EE ha ritenuto di escludere le postazioni a ricavi limitati dal Parco Impianti USO.

89. Con riferimento alle procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della telefonia pubblica, EE ha apportato i seguenti cambiamenti:
    - eliminato il passaggio relativo all'allocazione tra postazioni stradali e non stradali per i costi di manutenzione del raccordo abbonato;
    - annullata la voce di costo AmnID.

90. Per quanto riguarda i dati di *input*, invece, EE ha apportato le seguenti modifiche, in seguito alla constatazione che alcuni di questi erano stati inseriti manualmente nel programma *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali:
    i. Sistemi di gestione e di rete intelligente;
    ii. Costi commerciali.

91. L'impatto delle predette modifiche ha comportato una riduzione di 7.697 euro della stima elaborata da Telecom Italia del costo netto del servizio di telefonia pubblica.

92. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005 è pari a 7,05 milioni di euro.

7. Il costo netto delle categorie agevolate

7.1 La proposta di Telecom Italia

93. La stima del costo netto della fornitura di servizi alle categorie agevolate elaborata da Telecom Italia è pari a 10,086 milioni di euro.

94. Tale voce di costo deriva, tra l'altro, dalla riduzione dei ricavi prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia, secondo le quali Telecom Italia è tenuta a praticare una riduzione del 50% del canone di abbonamento al servizio telefonico a soggetti che presentino particolare condizioni di disagio economico e sociale e ad applicare l'esenzione totale dal pagamento a coloro che utilizzano i sistemi di comunicazione DTS (Dispositivo Telefonico Sordomuti).

95. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti utilizzato da Telecom Italia è riportata nella relazione finale di EE.

7.2 La verifica di EE

96. Tutte le modifiche apportate dal Revisore durante le attività di verifica condotte in relazione agli esercizi precedenti sono state recepite da Telecom Italia ad eccezione di quella volta a tener conto dell'effetto dell'elasticità dei consumi al reddito.

97. In particolare, con riferimento ai ricavi mancati EE ha effettuato modifiche alle procedure di calcolo ipotizzando che per la categoria di utenti agevolati, che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale, un raddoppio del canone di abbonamento comporterebbe una migrazione del 15% di questa categoria di utenti verso la telefonia mobile cellulare, mentre il restante 85% rimarrebbe cliente del fisso.

98. In linea con questa ipotesi, il Revisore ha ridotto i ricavi mancati relativi alla categoria agevolata dei clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale del 15 %.

99. Inoltre, EE ha considerato che in aggiunta al costo evitabile relativo al recepimento di un canone dimezzato o nullo, vi siano dei ricavi aggiuntivi dovuti al fatto che tale categoria di clienti spende parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive ed in considerazione di ciò il Revisore ha ridotto per l'ammontare relativo alla stima di tali ricavi aggiuntivi.

100. Un'ultima modifica eseguita dal Revisore è consistita nell'eliminazione dei costi amministrativi e di disallineamento temporale, non ammessi al meccanismo di ripartizione ai sensi della regolamentazione vigente.

101. L'impatto delle predette modifiche ha determinato una riduzione della stima del costo netto delle categorie agevolate pari a circa 1.877 euro.

102. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005 è pari a 8,2 milioni di euro.

8. I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da EE

103. Nel corso dell'attività di verifica Telecom Italia ha presentato la stima dei benefici indiretti pari a 15,5 milioni di euro. Il totale dei vantaggi di mercato risulta dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio, pari a 9,9 milioni di euro e del valore pubblicitario, pari a 5,6 milioni di euro.

104. EE applicando tra l'altro le modifiche metodologiche introdotte dalla delibera n. 153/11/CIR ha valutato la quantificazione del beneficio indiretto di fedeltà al marchio che risulta pari a 12,1 milioni di euro. Il beneficio pubblicitario derivante dalla promozione attuata tramite l'invio periodico di fatture è stato stimato pari a circa 0,9 milioni di euro e il beneficio di pubblicità ottenuto tramite l'esposizione del logo dell'operatore sulle cabine telefoniche è ritenuto pari a 6,7 milioni di euro. La stima finale dei vantaggi di mercato elaborata dal Revisore è pari a 19,7 milioni di euro.

105. L'analisi puntuale effettuata da EE con riferimento ai benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto fornitore del servizio universale è riportata nella relazione finale di EE separata.

106. La tabella seguente riporta il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e la valutazione di EE, riguardo la quantificazione dei benefici indiretti:

Benefici indiretti 2005 Dati in milioni di €	**Stima di Telecom Italia**	**Stima di EE**
Fedeltà al marchio	9,9	12,1
Valore pubblicitario Mailing	0,5	0,9
Valore pubblicitario TP	5,1	6,7
Totale finale	**15,5**	**19,7**

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

9. Valutazioni sulle risultanze della verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio 2005

107. Di seguito si riporta in sintesi il confronto tra le conclusioni dell'attività di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale condotta da EE e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Stima del costo netto, anno 2005

Categorie Dati in milioni di €	**Stima di Telecom Italia**	**Stima di EE**
Fonia vocale	33,5	32,1
Telefonia pubblica	14,7	7,0
Categorie agevolate	10,1	8,2
Totale costo netto	**58,4**	**47,4**

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

108. Determinato l'ammontare del costo netto del servizio universale, l'importo va decurtato della quota di benefici indiretti.

Stima del costo netto complessivo tenuto conto dei vantaggi di mercato

Categorie Dati in milioni di €	**Stima di Telecom Italia**	**Stima di EE**
Totale costo netto	**58,4**	**47,4**
Benefici indiretti	15,5	19,7
Totale	**42,8**	**27,7**

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

9.1 L'ammissibilità del costo netto del servizio universale

109. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II e all'Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, nel richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto, deve dimostrare che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso in assenza di obblighi di fornitura.

110. Di conseguenza, Telecom Italia ha presentato il costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto ossia il servizio di telefonia vocale, di telefonia pubblica e le prestazioni garantite alle categorie agevolate.

9.2 L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)

111. Con riferimento alla telefonia vocale, Telecom Italia, al fine della quantificazione del costo netto della fornitura di tale servizio in aree potenzialmente non remunerative, che non sarebbero state servite in assenza di obblighi di servizio universale, ha utilizzato una metodologia contabile in linea con quanto previsto dalle delibere n. 28/07/CIR, n. 1/08/CIR e n. 65/09/CIR.

112. La delibera n. 1/08/CIR, modificata dalla delibera n. 65/09/CIR, ha indicato nove criteri di tipo *ex-ante* per la definizione delle aree potenzialmente non remunerative, da applicare a partire dall'esercizio 2004. Tale disciplina ha innovato quanto in precedenza previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, che, fino all'anno 2003, specificava espressamente quali fossero le aree da considerare per il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

113. EE per garantire la rispondenza alle norme vigenti della metodologia applicata ha apportato delle modifiche alla stima presentata da Telecom Italia che, come già rappresentato, possono essere suddivise in rettifiche alle procedure di calcolo e rettifiche ai dati di *input*.

114. Al fine di prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente, EE ha escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti.

115. All'esito dell'attività di verifica svolta da EE, la stima per il servizio di fonia vocale presentata da Telecom Italia, pari a 33,5 milioni di euro, è stata pertanto ridotta a 32,1 milioni, al lordo dei benefici indiretti.

116. L'Autorità ritiene che le rettifiche condotte dal revisore siano pienamente giustificate, anche alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 65/09/CIR e della delibera 153/11/CIR. Pur tuttavia si osserva che la stima conclusiva del costo netto della fonia vocale risulta - anche a seguito delle rettifiche operate dal revisore – superiore al corrispondente valore approvato nel 2004 nonostante sia calcolato sul medesimo bacino d'utenza. Negli anni precedenti si è invece sempre registrato un trend in riduzione dei costi necessari per sostenere gli oneri di servizio universale.

117. Sulla base delle informazioni che saranno acquisite in consultazione pubblica l'Autorità intende, pertanto, svolgere un'analisi di maggior dettaglio dei componenti di tale voce di costo netto al fine di valutarne in via definitiva il relativo valore.

118. Per quanto attiene alle categorie agevolate, Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto pari a 10,1 milioni di euro. EE, ai sensi della regolamentazione vigente, ha escluso dal meccanismo di ripartizione i costi amministrativi e di disallineamento temporale ed ha, inoltre, ridotto del 15% i

costi evitabili, stimando in tale percentuale l'ammontare di ricavi aggiuntivi che derivano dalla destinazione di parte del reddito disponibile addizionale[34] delle categorie agevolate a chiamate telefoniche aggiuntive.

119. I costi per servizi destinati alle categorie agevolate sono pertanto stati determinati, da EE, in misura pari a 8,2 milioni di euro.

120. L'Autorità ritiene che il costo netto dei servizi di telefonia vocale e per le categorie agevolate così come stimato da EE sia da considerare ammissibile ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2005.

9.3 L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica

121. Il costo netto della telefonia pubblica è attribuibile unicamente alle Postazioni di Telefonia Pubblica (PTP) in perdita, appartenenti al "Parco Impianti USO", ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di APNR della fonia vocale.

122. Nel corso dell'attività di verifica, EE ha escluso dal Parco Impianti USO, e di conseguenza dal calcolo del costo netto i relativi costi, alcune postazioni a ricavi limitati (ovvero con un numero di scatti inferiori a 12) ed ha effettuato alcune rettifiche ai dati di *input*.

123. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2005, condotta de EE, è pari a 7,0 milioni di euro.

124. L'Autorità ritiene condivisibili le correzione adottate da Europe Economics e ritiene pertanto ammissibile l'importo da essa indicato quale costo per gli obblighi derivanti dalla fornitura del servizio di telefonia pubblica.

9.4 La valutazione dei vantaggi di mercato

125. Come noto, in linea con il quadro normativo vigente, il calcolo del costo netto del servizio universale deve includere, tra l'altro, gli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'impresa in quanto fornitrice del servizio stesso..

126. Nel dettaglio, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 11 al Codice, al fine di valorizzare i benefici indiretti derivanti a Telecom Italia dalla fornitura del servizio universale, EE ha presentato la propria stima di quantificazione della fedeltà al marchio e del valore pubblicitario.

127. Si rileva che EE ritiene congruo escludere i vantaggi derivanti dall'essere serviti da un unico operatore su tutto il territorio nazionale (incluse le APNR) in quanto marginalmente dipendente dall'essere presente nelle aree non profittevoli.

[34] Dovuto al pagamento di canoni telefonici ridotti o azzerati.

Fedeltà al marchio

128. Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio, l'approccio adottato da EE è basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti "fedeli" all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale.

129. Il beneficio di fedeltà al marchio è in particolare calcolato come p*N*R, dove:
- p = stima della percentuale di utenti fedeli stimata tramite indagini di mercato
- N = numero di utenti Telecom in aree profittevoli
- R = ricavo medio per utente profittevole

130. Telecom Italia nella sua metodologia definisce come fedele un cliente sulla base di cinque criteri:
i. non è cliente di altri operatori;
ii. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
iii. non ha intenzione di abbandonare la telefonia fissa nel prossimo futuro;
iv. è a conoscenza dell'obbligo di servizio universale a carico di Telecom Italia;
v. considera la fornitura del servizio universale il principale motivo di scelta dell'operatore.

131. La conformità a tali criteri è stata accertata mediante l'impiego di una serie di domande rivolte ai clienti di *telefonia* fissa di Telecom Italia nell'ambito di un'indagine di mercato svolta per conto di Telecom Italia. L'operatore, sulla base della propria lettura dell'indagine di mercato, stima la percentuale di utenti fedeli nella misura dello 0,563%.

132. EE, nell'effettuare la propria stima della percentuale di clienti fedeli, adotta i medesimi criteri su cui si basa la valorizzazione condotta da Telecom Italia. Tuttavia, alla luce della delibera n. 153/11/CIR il Revisore ha ritenuto opportuno apportare alcuni cambiamenti riguardo i criteri di filtraggio. La stima a cui perviene EE risulta differente, in quanto il Revisore considera rilevanti considerare per gli esiti dell'indagine i rispondenti che sopravvivono al filtraggio di due domande ulteriori rispetto a quelle ritenute sufficienti da Telecom Italia. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,6256%.

133. Di seguito si riporta il *confronto* tra la stima effettuata da Telecom Italia e da EE.

Percentuale di utenti fedeli

%	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Percentuale di utenti fedeli	0,563	0,625

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

134. Come detto, la differenza tra l'approccio di TI e di EE sta nell'inclusione di due ulteriori domande per il filtraggio degli utenti che hanno risposto, al fine del loro inserimento nel gruppo dei clienti fedeli. In particolare, facendo riferimento a quanto meglio dettagliato nella relazione di EE allegata, TI considera fedele un utente che sia sopravvissuto al filtraggio delle domande D7, D8, D9, D11, D12 ed alla domanda D15, quest'ultima qui di seguito riportata: "*Alla luce di quanto detto, nella scelta di un gestore di telefonia fissa, cosa pesa di più tra la fornitura del Servizio Universale e: (a) il fatto che a lei venga fornito un buon servizio commerciale, ovvero sia facile contattare la società per ottenere informazioni su prodotti, servizi e tariffe, (b) il fatto che a lei venga offerto un livello dei prezzi economico, (c) il fatto che a lei vengano offerte tariffe personalizzate in base all'uso, (d) il fatto che a lei venga servito un servizio di assistenza tecnica efficace, tecnici competenti e veloci nella risoluzione di un problema o di un guasto, (e) il fatto che i prezzi siano trasparenti e che lei possa controllare la spesa attraverso una bolletta dettagliata, (f) il fatto che a lei venga offerto un servizio Internet economico e veloce*."

135. EE, invece, in linea con quanto previsto con la delibera n. 153/11/CIR ha incluso tra i clienti fedeli anche i clienti che sopravvivono alla domanda D14: "*Per lei che risiede in un'area che non è né isolata né disagiata, sapere che Telecom Italia ha l'obbligo di offrire il Servizio Universale, è per lei motivo di preferenza nella valutazione tra i gestori diversi, oppure quando sceglie un gestore lo fa sulla base di prezzi più bassi, di un servizio clienti efficiente, della trasparenza dei rapporti col cliente?*". In particolare ha considerato l'unione di D14 e D15 in linea con quanto disposto dalla delibera n. 153/11/CIR., Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,625%

136. Altro elemento da considerare è il filtraggio relativo alla domanda D12 di seguito riportata: "*Il Servizio Universale è un obbligo imposto dalla legge ad una società telefonica privata. L'azienda è obbligata dalla legge a rendere disponibile - a prezzi uguali per tutti ed in tutta Italia - il servizio telefonico di base (quindi, il telefono a casa e le cabine telefoniche pubbliche).L'azienda deve garantire il servizio telefonico anche nelle zone più isolate e disagiate del nostro paese (ad esempio, nei piccoli paesi di montagna o di campagna), vale a dire anche in quelle zone dell'Italia dove portare il telefono è più costoso e non conveniente. Oltre a ciò la legge prevede che l'azienda distribuisca gli elenchi telefonici e pratichi degli sconti ai clienti più poveri o portatori di alcuni handicap. Lei sapeva dell'esistenza di quest'obbligo?".*

137. Tale domanda, infatti, prevede allo stato tra le risposte "Si", "No" e "Si parzialmente". L'inclusione o meno dei clienti che dichiarano di conoscere solo parzialmente l'esistenza di un obbligo di servizio universale determina la variazione della stima di clienti fedeli. L'Autorità con la delibera n. 153/11/CIR ha incluso il 50% di coloro che rispondono "si parzialmente". EE ha applicato tale modifica metodologica includendo il 50% dei rispondenti alla domanda D12.

138. Nella quantificazione della fedeltà al marchio assume rilevanza anche la misura del ricavo medio per utente profittevole.

139. Come riportato da EE nella propria relazione, la stima del ricavo medio per utente viene calcolata sulla base di due insiemi di ipotesi: le categorie di clienti fedeli e loro relativa numerosità, da un lato, ed i ricavi mancati per tipo di cliente fedele, dall'altro.

140. Con riferimento al primo insieme di ipotesi EE ritiene condivisibile che i clienti fedeli, nel controfattuale, passino a fornitori alternativi mediante una delle seguenti modalità: Rete Proprietaria prima, in LLU poi ed infine in CPS (ma non CS solo poiché un cliente fedele che abbia a disposizione l'opzione CPS non utilizza quella di CS).

141. EE non condivide il calcolo di TI sulle percentuali di attribuzione di clienti fedeli nel controfattuale per le prime due categorie di cui sopra. Nello specifico, EE ritiene che l'incidenza relativa di clienti residenziali su Rete Proprietarie Alternative e di clienti residenziali in ULL rispetto al totale clienti residenziali di TI indichino il livello di effettivo *take-up* dei due servizi, mentre interessa un indicatore del potenziale massimo di *take-up* degli stessi e cioè la percentuale di clienti che potrebbero in linea teorica passare a una Rete di Accesso alternativa e ad un altro fornitore in ULL.

142. EE ritiene invece corretta la modalità di calcolo della percentuale di attribuzione alla categoria CPS.

143. Per quanto riguarda l'ipotesi di ricavi mancati per tipo di cliente fedele, EE concorda con la metodologia adottata da Telecom Italia, ma rende i risultati più espliciti calcolando il ricavo medio per utente per ognuna delle alternative che si presentano all'utente che decide di lasciare Telecom Italia utilizzando i dati della contabilità Regolatoria, esercizio 2005.

144. L'Autorità condivide le rettifiche apportate da EE in quanto coerenti con la regolamentazione.

145. EE è pervenuta ad una stima del valore della Fedeltà al Marchio pari a 12.061.105 euro moltiplicando il ricavo medio per cliente per il numero di clienti fedeli (per ciascuna categoria di cliente fedele).

Valore pubblicitario

146. Con riferimento alla quantificazione dei benefici indiretti derivanti dalla pubblicità ottenuta con l'invio periodico di fatture commerciali, EE ritiene appropriato l'approccio seguito da Telecom Italia. Il Revisore ha però effettuato una modifica al valore stimato in ragione dei cambiamenti apportati alla fonia vocale sul numero di utenti in aree non profittevoli. Ciò ha condotto ad una quantificazione di tali benefici pari a circa 890.925 euro.

147. EE ritiene che la metodologia per pervenire ad una stima del valore pubblicitario della TP debba basarsi sulla spesa pubblicitaria che TI dovrebbe sostenere se volesse ottenere un impatto di marketing equivalente a quello che deriverebbe dall'esposizione del logo commerciale nelle cabine telefoniche. Al fine di ottenere tale stima è necessario quantificare: (a) il numero di cabine telefoniche non profittevoli con un valore pubblicitario positivo; e (b) il costo di marketing evitato da TI per ognuna di tali cabine telefoniche.

148. Con riferimento al numero di cabine telefoniche non profittevoli con un valore pubblicitario positivo EE ha adottato la percentuale del 75% ai sensi della delibera 153/11/CIR, mentre per la quantificazione del valore degli spazi pubblicitari su cabine e cupole telefoniche, EE ha ritenuto opportuno adottare gli stessi valori utilizzati nel 2004, rivalutati per il tasso di inflazione del 2005, pari al 2% (fonte: Istat).

149. Sulla base di queste valutazioni, EE è pervenuta alla stima del valore pubblicitario di cabine e cupole telefoniche presentata nella seguente tabella.

Valore pubblicitario delle PTP per il 2005

	Numero	Valore pubblicitario (€)	Totale (€ 000)
Cabine telefoniche	5.348	871	4.658
Cupole telefoniche	7.140	291	2.078
Totale			6.736

Fonte: Europe Economics

150. Il beneficio di pubblicità sulle cabine telefoniche è stato stimato pari a 6.736.066 euro.

151. L'Autorità condivide le modifiche apportate da EE.

Stime complessive

152. Nella tabella seguente si riporta, in dettaglio, il confronto tra la quantificazione dei benefici indiretti condotta da EE, per l'anno 2005, e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Quantificazione dei vantaggi di mercato

Categorie Dati in milioni di €	**Stima di Telecom Italia**	**Stima di EE**
Fedeltà al marchio	9,9	12,1
Valore pubbl. mailing	0,5	0,9
Valore pubbl. TP	5,1	6,7
Totale	**15,5**	**19,7**

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

B. Quesiti relativi alla sezione (9)

B.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, agli esiti delle rettifiche apportate da EE, fermo restando quanto riportato al paragrafo 116?

B.2 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE?

B.3 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE?

B.4 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di condividere la metodologia di stima dei benefici indiretti applicata da EE?

10. Finanziamento del servizio universale

153. Considerato quanto espresso nelle sezioni precedenti, l'onere complessivo relativo alle attività svolte dall'operatore incaricato in ottemperanza agli obblighi di servizio universale per l'anno 2005, ammonta ad un valore pari a 27,7 milioni di euro, tenuto conto anche dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto operatore incaricato di fornire prestazioni di servizio universale.

154. Si osserva che a partire dall'anno 2006, la valutazione del costo netto comporterà anche una modifica significativa della metodologia contabile alla base della quantificazione dei costi, coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, art. 7 ed è presumibile che il costo netto si attesti su valori significativamente più contenuti degli attuali, sulla base dei quali sarà svolta la valutazione di iniquità dell'onere.

155. Per determinare il valore complessivo del fondo, a tale ammontare è da aggiungere il costo dell'attività di verifica condotta da EE, che le condizioni contrattuali fissano, per l'anno 2005, ad un importo pari a euro 184.825,00.

156. Si riporta in tabella, il dettaglio relativo alle voci di costo netto e benefici indiretti ammissibili al meccanismo di ripartizione:

Costo netto del servizio universale per l'anno 2005

Categorie	**€ milioni**
Fonia vocale	32,1
Telefonia pubblica	7,0
Categorie agevolate	8,2
Benefici indiretti	19,7
Costo di verifica del calcolo	0,185
Totale	**27,785**

157. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale dell'anno 2005, al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo, l'Autorità ha richiesto agli operatori i dati e le informazioni di cui all'Allegato 11 del Codice, come modificato dall'art. 7, commi 6-11, della delibera n. 1/08/CIR, anche alla luce dei chiarimenti forniti nella delibera n. 153/11/CIR.

158. Nel corso dell'attività di acquisizione dei dati è stata evidenziata dagli operatori la necessità di fornire un chiarimento interpretativo in merito al trattamento delle voci di costo e di ricavo riguardanti il traffico internazionale nell'ambito del calcolo delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale.

159. Al riguardo, la delibera n. 153/11/CIR, al punto 157, precisa che devono essere inclusi nei ricavi lordi dei servizi al dettaglio il traffico da postazione fissa internazionale uscente ed il traffico da postazione mobile internazionale uscente. Parimenti, nel perimetro dei ricavi all'ingrosso è inclusa la terminazione del traffico extranazionale entrante su rete mobile e fissa.

160. Con riferimento ai costi, la stessa delibera, al punto 160, precisa che devono essere inclusi nei costi di interconnessione il "servizio di terminazione verso reti mobili nazionali" e il "servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa".

161. Sulla base della delibera n. 153/11/CIR risultano pertanto estranei alla base di calcolo per la ripartizione del costo del servizio universale i ricavi all'ingrosso derivanti dagli utenti stranieri in mobilità che effettuano traffico in Italia in roaming internazionale ed i costi all'ingrosso di terminazione del traffico internazionale uscente. Entrambe le voci di ricavo e di costo riguardano flussi

economici con operatori esteri che non rientrano nel perimetro indicato dal Codice riguardo al finanziamento del servizio universale[35].

162. Ciò premesso, l'Autorità ha stimato le percentuali di contribuzione per l'anno 2005 – riportate nella tabella seguente – sulla base dei dati raccolti acquisiti dagli operatori. Tali quote potranno essere suscettibili di leggere modifiche sulla base degli eventuali dati che gli operatori riterranno opportuno integrare a seguito dei chiarimenti interpretativi suesposti.

Soggetto debitore	**Quota di contribuzione**
BT Italia (ex Albacom)	0,56%
Tiscali S.p.A.	0,58%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	1,00%
H3G S.p.A.	2,18%
Fastweb	2,34%
Wind Telecomunicazioni	12,97%
Vodafone Omnitel	20,82%
Telecom Italia (ex TIM)	24,01%
Telecom Italia	35,53%

C. Quesiti relativi alla sezione (10)

C.1 Si ritengono sufficienti e condivisibili i chiarimenti interpretativi forniti in merito alle voci di costo e di ricavo del traffico internazionale ammesse nell'ambito della metodologia per il calcolo dei ricavi netti delle società soggette agli obblighi di contribuzione al fondo del servizio universale ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice?

[35] L'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche precisa che "*E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, […], a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.*"